



## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**VISTO** il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, recante “Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”;

**VISTA** la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018, con la quale, modificando la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 28 luglio 2016, sono stati disciplinati i procedimenti di designazione dei commissari giudiziali e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza al fine di assicurare la piena trasparenza delle relative procedure;

**VISTA** la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2021 con la quale è stata modificata la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 19 luglio 2018;

**VISTO** l’articolo 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 secondo cui i membri dei comitati di sorveglianza durano in carica tre anni, rinnovabili sino all’estinzione della procedura, ed è disposta la decadenza, salvo rinnovo, dei soggetti già nominati senza la fissazione del termine di durata della carica, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

**RITENUTO** di modificare la predetta direttiva con nuove disposizioni indirizzate alla medesima finalità, in attuazione dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,

emana la seguente

## **DIRETTIVA**

### **Premessa**

Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 compete al Ministro delle Imprese e del Made in Italy la designazione dei commissari giudiziali e la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza, ferma restando la disposizione speciale di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, che regola la nomina del commissario straordinario per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Con la presente, fermi i requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 28 della legge fallimentare, dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal DM 10 aprile 2013, n. 60 – Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di seguito anche il “Regolamento”) – si provvede a definire il procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale.

### **1. Composizione monocratica o collegiale dell'organo commissariale**

Per quanto riguarda la scelta di proporre alla procedura un organo collegiale, richiamato l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui “la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura”, si ritiene di individuare i seguenti indicatori concorrenti della eccezionale rilevanza e complessità della procedura, al ricorrere dei quali può essere valutata la nomina dell'organo collegiale:

- fatturato annuo superiore ad 800 milioni di euro;
- pluralità di siti produttivi operativi;
- significative criticità occupazionali, operative e nelle relazioni industriali,

fermo restando che, quand'anche non tutti i suddetti requisiti dovessero essere integrati, potrà comunque darsi luogo alla nomina dell'organo collegiale ove tale soluzione, previa approfondita istruttoria e motivando adeguatamente i presupposti in relazione allo specifico caso concreto, sia ritenuta preferibile in ragione della particolare strategicità della impresa o del gruppo industriale da porre in amministrazione straordinaria ovvero della eccezionale complessità organizzativa, produttiva od occupazionale di detta impresa o gruppo industriale, tenuto anche in considerazione il potenziale impatto sul sistema produttivo, industriale e finanziario del Paese.

Ove si proceda alla nomina dell'organo collegiale, potranno essere attribuite ad uno dei tre commissari le funzioni di coordinamento.

La nomina dei commissari straordinari sarà inoltre limitata, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, al periodo di esecuzione del programma della procedura, nel presupposto che nella fase propriamente concorsuale possa essere più opportuno preporre alla procedura professionalità specificamente orientate alle finalità liquidatorie.

Pertanto, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, l'incarico sarà conferito con scadenza alla data del decreto del competente tribunale con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del d.lgs. 270/99. Nel caso di gruppi di imprese si assumerà quale termine finale dell'incarico la data dell'ultimo decreto di cessazione dell'esercizio nell'ambito delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.

## **2. Procedimento per la designazione del commissario giudiziale e la nomina del commissario straordinario**

Nell'intento di assicurare la massima trasparenza alle nomine, si ritiene di definire il relativo procedimento come segue.

- a. È istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un elenco di professionisti idonei a ricoprire l'incarico di commissario giudiziale e commissario straordinario in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60.

Il controllo circa il possesso dei predetti requisiti è effettuato dalla competente Direzione generale al momento dell'iscrizione all'elenco.

- b. L'elenco è tenuto e aggiornato almeno ogni anno mediante avviso pubblico dalla competente Direzione Generale. I professionisti già iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque entro 5 giorni, ogni variazione ed aggiornamento circa il permanere dei requisiti. Una commissione seleziona tra i soggetti iscritti all'elenco di cui alla lettera (a) una rosa di tre nominativi (ovvero, qualora vi sia la possibilità che l'organo commissariale sia a composizione collegiale, di nove nominativi) giudicati parimenti idonei allo svolgimento dell'incarico. Qualora il settore di attività dell'impresa richieda professionalità in possesso di specifiche competenze, la Commissione può individuare soggetti non iscritti all'elenco.

Ai fini delle proprie valutazioni, la commissione avrà riguardo dei criteri di nomina di cui al Regolamento e più in generale dei seguenti:

- i. esperienza professionale;
- ii. esperienza maturata nello svolgimento di incarichi di cui alla presente direttiva e/o analoghi;
- iii. rotazione;
- iv. diligenza in relazione allo svolgimento degli incarichi di cui alla presente direttiva.

Potranno, inoltre, costituire titoli di preferenza:

- i. titoli accademici riconosciuti;
- ii. corsi di aggiornamento in materia professionale nella materia concorsuale.

Preliminarmente alla nomina dovranno essere acquisite, a cura della commissione, con il supporto della competente Direzione Generale, le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in ordine alla insussistenza di incompatibilità, situazioni impeditive e conflitti d'interesse, nonché alla disponibilità del professionista prescelto a dedicarsi adeguatamente, anche in termini temporali, allo svolgimento dell'incarico.

- c. La Commissione di cui alla precedente lettera (b) è nominata dal Ministro ed è formata da tre componenti esperti, di cui uno con funzione di coordinamento, scelti nell'ambito della magistratura amministrativa o contabile o dell'Avvocatura Generale dello Stato.

La Commissione dura in carica un biennio.

- d. La competente Direzione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy cura gli adempimenti relativi all'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera (a) e fornisce alla commissione ogni opportuno supporto istruttorio.
- e. Per ragioni di urgenza o a carattere emergenziale, ovvero per le procedure di particolare rilevanza e complessità, anche relative a quelle di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 o per le ricadute occupazionali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy può individuare direttamente il professionista in possesso dei requisiti di cui al Regolamento, in deroga alla procedura di cui alle lettere precedenti.
- f. Di norma, la durata dell'incarico commissariale è parametrata a quella dei programmi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
- g. Resta ferma la possibilità per il Ministro di revocare i commissari straordinari con le modalità previste dall'art. 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
- h. Nelle ipotesi di passaggio dalla procedura di amministrazione a quella di liquidazione, la valutazione, ai fini della nomina degli organi, è comunque operata dalla Commissione di cui alla presente direttiva.

### **3. Procedimento per la nomina del comitato di sorveglianza**

L'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 prevede che il comitato di sorveglianza sia composto da tre o cinque membri. Nell'intento di assicurare la massima trasparenza alle nomine, si ritiene di definire il relativo procedimento come segue.

- a. In via generale, il comitato di sorveglianza sarà costituito da cinque componenti solo nel caso in cui la procedura venga disposta, ai sensi degli artt. 80 e 81 del d.lgs. 270/99, nei confronti di più imprese appartenenti al medesimo gruppo.
- b. Di norma, il comitato di sorveglianza è composto un componente con funzioni di presidente, scelto preferenzialmente tra magistrati amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e professori universitari a tempo pieno in materie giuridiche o economico-aziendali, e da un pari numero di componenti interni ed esterni.
- c. I membri del comitato sono selezionati dalla Commissione di cui al punto 2, lettera (c) da un apposito elenco istituito presso il Ministero, costantemente aperto e aggiornato da parte della competente Direzione Generale. All'elenco, suddiviso in tre sezioni, possono essere iscritti:

- per il componente esperto interno: il personale in servizio presso il Ministero, dirigenti e funzionari di Area III, anche in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 19;
- per il componente esperto esterno: professori universitari in materie giuridiche o economico-aziendali, avvocati del libero foro, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti aziendali;
- per la presidenza del comitato di sorveglianza: magistrati amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e professori universitari a tempo pieno in materie giuridiche o economico-aziendali, previa autorizzazione dei rispettivi uffici di presidenza.

Ai fini delle proprie valutazioni, la commissione avrà riguardo dei seguenti criteri:

- b) esperienza professionale;
  - c) esperienza maturata nello svolgimento di incarichi di cui alla presente direttiva e/o analoghi;
  - d) rotazione, tenuto anche conto che non può essere conferito più di un incarico contemporaneamente;
  - e) diligenza in relazione allo svolgimento degli incarichi di cui alla presente direttiva.
- d. I componenti del comitato di sorveglianza sono nominati previa verifica dell'insussistenza delle medesime situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per i commissari straordinari e dell'inesistenza di conflitti d'interesse rispetto all'impresa (ovvero al gruppo di imprese) in amministrazione straordinaria e alla/e persona/e del/i commissario/i, dovendosi escludere la nomina di soggetti legati al/ai commissario/i straordinario/i da vincoli di parentela o affinità o di natura professionale.
- e. I componenti del comitato di sorveglianza sono nominati per un triennio, con possibilità di essere rinnovati sino all'estinzione della procedura.
- f. Con le modalità di cui al presente articolo si procede, salvo rinnovo, alla sostituzione dei membri dei comitati di sorveglianza, sia interni che esterni, che, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, sono in carica da un periodo maggiore di tre anni o in più di un comitato di sorveglianza.

\*\*\*

La presente direttiva sostituisce la direttiva del 12 maggio 2021 che, conseguentemente, cessa di avere efficacia.

Il presente atto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Roma,

**IL MINISTRO**